



Oggetto: **A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ L.S. – Ricorso al TAR Sardegna n. 2108/1998 – Sentenza n. 1935/2008 – Liquidazione attività incentivante.**

PREMESSO che L.S., in servizio presso questa Azienda fino al giorno 29/02/2008, proponeva ricorso al TAR Sardegna per ottenere l'annullamento della delibera del Commissario Straordinario n. 879/1995 avente ad oggetto la liquidazione dell'incentivazione della produttività per l'esercizio 1992;

ATTESO che il TAR Sardegna, con sentenza n. 1935/2008, accoglieva il ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato, relativamente alla parte che limitava l'attività incentivante del ricorrente a sole due ore;

CONSIDERATO che in forza della sentenza citata, L.S. provvedeva a contattare i competenti servizi aziendali affinché si attivassero per ottemperare al dispositivo del Tribunale Amministrativo Regionale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 10412/2010, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con la quale L.S. trasmetteva, unitamente alla sentenza del TAR Sardegna n. 1935/2008, un prospetto contenente il calcolo delle competenze arretrate dovute dalla Asl n. 7 di Carbonia;

RICHIAMATA la nota prot. aziendale n. 3070 del 21/06/2011, che si allega al presente atto, con la quale la Direzione Aziendale, a soli fini conciliativi e onde evitare l'alea di un giudizio di ottemperanza, formulava una controproposta volta a chiudere la vertenza dietro pagamento, in favore di L.S. della somma di € 12.000 *omnia*, a tacitazione di ogni eventuale futura pretesa nei confronti della Asl n. 7 Carbonia, in relazione al contenzioso *de quo*;

ACQUISITA la nota prot. n. 15065 del 28 giugno 2011, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con la quale L.S., considerando la proposta aziendale eccessivamente penalizzante, ha manifestato la disponibilità a chiudere bonariamente la vertenza in oggetto, dietro pagamento della somma complessiva di € 19.708,00, di cui € 8.948,00 a titolo di retribuzioni arretrate ed € 10.760,00 pari al 65% degli interessi dovuti;

RITENUTO che la somma di € 19.708,00, così come calcolata da L.S., sia in effetti congrua, tenuto conto del fatto che, una volta decurtata delle trattenute e degli oneri di legge, la stessa sarebbe molto vicina a quella che era stata proposta dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 3070 del 21/06/2011;

VALUTATA pertanto l'opportunità di chiudere la vertenza in oggetto, evitando l'alea connessa ad un giudizio di ottemperanza, il quale, anche in ragione della sopra richiamata sentenza del TAR Sardegna, esporrebbe la Asl n. 7 di Carbonia al rischio concreto di incorrere in un aggravio di spese rispetto a quelle contenute nel conteggio formulato da L.S.



IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di accettare, a soli fini conciliativi e senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa, la proposta formulata da L.S. e contenuta nella nota prot. n. 15065 del 28 giugno 2011 allegata, volta a chiudere bonariamente il contenzioso *de quo* dietro pagamento dell'importo complessivo di € 19.708,00, al lordo delle trattenute e degli oneri di legge;
- di liquidare in favore di L.S. l'importo complessivo di € 19.708,00, al lordo delle trattenute e degli oneri di legge, di cui € 8.948,00 a titolo di retribuzioni arretrate ed € 10.760,00 pari al 65 % degli interessi dovuti sulle stesse;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 19.708,00 derivante dal presente atto, sul codice 0514030301 "Spese legali", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale
- di dare atto che il pagamento viene effettuato a tacitazione di ogni eventuale e futura pretesa da parte di L.S. in relazione al contenzioso *de quo*, di modo che con l'accettazione del mandato si intende chiusa la vertenza in esame, così che L.S. nulla potrà pretendere dalla A.S.L. n. 7 di Carbonia in relazione alla vertenza in oggetto;

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

Resp. Serv. AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 632 del 29 AGO. 2011

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 30 AGO. 2011 13 SET. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione